

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PARISI, VITALE, ANDÒ, LAURIA, GALLO, TOTH, ZANGARA, CHIMENTI, GRASSI BERTAZZI, SANTALCO, RICEVUTO, DE ROSA, FERRARA Pietro, GAMBINO, SCIVOLETTO, GRECO, PIZZO, CANDIOTO e BONO PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1989

Istituzione della provincia di Caltagirone

ONOREVOLI SENATORI. – Com'è a voi noto, alla Camera dei deputati è stata presentata sin dal 19 dicembre 1987 una proposta di legge a firma degli onorevoli Martinazzoli, Zangheri ed altri (atto Camera n. 2093), per l'istituzione delle province di Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini.

Diverse proposte già presentate riguardano l'istituzione di altre province.

La Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 18 gennaio 1989, ha licenziato in sede referente la proposta di Martinazzoli ed altri con alcuni emendamenti, ed ha – nel testo emendato – previsto l'istituzione non solo delle cinque province contemplate inizialmente (Biella, Lecco, Lodi, Prato e Rimini), ma anche di quelle di Verbania e Crotone.

Come rilevasi dai lavori della medesima Commissione del 18 gennaio 1989, è stato sospeso l'esame per l'istituzione di nuove province in Abruzzo in attesa dell'acquisizione di specifico parere del consiglio di detta Regione.

Altre analoghe proposte per l'istituzione di nuove province (ad esempio: Barletta, Vibo Valentia e Paola) attendono di essere esaminate.

Le difficoltà inerenti all'assetto costituzionale degli enti territoriali aventi sede nella Regione siciliana non hanno invece reso agevole, finora, la presentazione di analoghe proposte per l'istituzione di nuove province siciliane, benchè talune iniziative abbiano già da tempo trovato soluzioni nell'ambito di altre

Regioni anch'esse a statuto speciale, quali la Sardegna (con la creazione della provincia di Oristano) ed il Friuli-Venezia Giulia (con la costituzione della provincia di Pordenone), ma sempre con leggi statali.

Ormai non dovrebbero sussistere residui dubbi circa la competenza del legislatore statale alla creazione di nuove circoscrizioni di decentramento statale dopo che siffatta potestà è stata ravvisata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 146 del 22 maggio 1974 e n. 107 del 6 maggio 1976) con superamento del difforme orientamento che era a suo tempo emerso dalla giurisprudenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e dopo che la stessa Regione interessata ha fatto salva tale competenza del legislatore statale all'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, istitutiva della provincia regionale e delle aree metropolitane nell'ambito dell'isola.

Muovendo dalla premessa di ordine costituzionale secondo la quale la creazione di nuove circoscrizioni provinciali di decentramento statale compete allo Stato con le modalità dell'articolo 133 della Costituzione e alla Regione compete invece la creazione o modifica delle circoscrizioni comunali, si illustrano con la presente relazione gli specifici motivi di ordine geografico, storico ed economico-sociale che inducono a richiedere ed a proporre la creazione di una nuova provincia siciliana avente capoluogo Caltagirone e che interessa la plaga del «Calatino», o dell'«Oltre Simeto» che dir si voglia, accorpendo territori comunali già inglobati nelle province di Catania e Caltanissetta (Niscemi).

Premesse di ordine territoriale

Il territorio dell'attuale provincia di Catania ha la caratteristica forma di due cerchi inclinati, come un vecchio triciclo visto di profilo, ossia con una grande ruota anteriore ed una piccola dietro.

La ruota grande è costituita dalla vasta plaga etnea e comprende il Mongibello, la piana di Catania delimitata ad ovest dal fiume Simeto, a nord dall'Etna e ad est dal Mar Ionio, le pendici del grande vulcano e la zona rivierasca

confinante a sud con la provincia di Siracusa ed a nord con quella di Messina.

La ruota piccola è costituita dalla plaga del Calatino e comprende i territori comunali ad ovest ed a sud del Simeto fino ai confini con le province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna (comprende i comuni di Castel di Judica, Raddusa, Ramacca, Palagonia, Scordia, Militello V.C., Mineo, Vizzini, Licodia Eubea, Mazzarrone, Grammichele, San Cono, Mirabella Imbaccari e San Michele di Ganzaria, gravitanti intorno al comune di Caltagirone, che nel censimento del 1901 aveva già raggiunto i 44.527 abitanti, prima che avessero inizio i flussi migratori che in venti anni ne ridussero la popolazione del 9,13 per cento malgrado l'elevato tasso di natalità all'epoca registrato).

La vocazione della plaga etnea è prevalentemente turistico-commerciale ed industriale, mentre la vocazione della plaga del Calatino è prevalentemente agricola con un dato uniforme a tutti i quindici comuni facenti parte della diocesi di Caltagirone, ossia un altissimo tasso di emigrazione transoceanica, oltre alla consueta emigrazione in direzione dei Paesi europei e delle regioni del nord Italia.

Sono assai nette le divaricazioni del reddito *pro capite* rispettivamente nei comuni etnei ed in quelli del Calatino e questi ultimi per la carenza di infrastrutture industriali e socio-economiche sono divenuti il «profondo sud» della provincia di Catania, e non solo nel significato geografico dell'espressione.

Condizioni analoghe a quelle dei comuni del Calatino sussistono anche per altri comuni di province contigue quale, ad esempio, il comune di Niscemi, attualmente inglobato nella provincia di Caltanissetta, ma con distanza di 80 chilometri circa dal relativo capoluogo e con esigenza sempre più avvertita di gravitare sulla vicinissima Caltagirone, del cui circondario giudiziario il comune di Niscemi ha da sempre fatto parte per l'amministrazione della giustizia.

Il centro di Caltagirone è inoltre di gran lunga più accessibile anche per le popolazioni di altri comuni delle confinanti province di Enna e di Ragusa.

I comuni dell'Oltre Simeto ed i comuni contermini di altre province (si è accennato al caso emblematico di Niscemi) hanno del resto

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ancora aperta analogo rivendicazione per la creazione di provincia di decentramento regionale, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la cui vicenda non è di certo conclusa.

L'intera plaga si estende per complessivi 155.182 ettari in provincia di Catania e per 9.654 ettari fuori della provincia di Catania ed annovera una popolazione di oltre 180.000 abitanti, quale risulta dal seguente prospetto nel quale si riportano, comune per comune, i dati della popolazione e quelli dell'estensione in ettari:

| Popolazione residente al 31 dicembre 1988 | Abitanti | Superficie in ettari |
|---|----------|----------------------|
| Caltagirone | 38.435 | 38.026 |
| Castel di Judica | 5.358 | 10.026 |
| Grammichele | 14.488 | 3.095 |
| Licodia Eubea | 3.129 | 11.425 |
| Mazzarrone | 3.499 | 3.347 |
| Militello V.C. | 10.302 | 6.214 |
| Mineo | 6.636 | 24.452 |
| Mirabella Imbaccari | 9.452 | 1.535 |
| Niscemi | 26.958 | 9.654 |
| Palagonia | 16.331 | 5.766 |
| Raddusa | 4.267 | 2.332 |
| Ramacca | 9.922 | 30.538 |
| San Cono | 3.916 | 656 |
| San Michele di Ganzaria | 4.770 | 2.559 |
| Scordia | 17.071 | 2.426 |
| Vizzini | 8.630 | 12.583 |
| Totale . . . | 183.164 | 164.836 |

Notizie di ordine storico

L'origine pre-ellenica è comune a diversi centri del Calatino (basti solo considerare che Mineo è considerata la patria del re Ducezio, il cui regno arrivava all'attuale Noto).

In territorio di Caltagirone si annoverano nuclei abitati che risalgono al IV millennio a.C. (villaggio in località S. Ippolito, insediamento di contrada Montagna ed antico abitato in località S. Mauro) e la presenza di centri pre-ellenici in età neolitica ben si comprende per le caratteristiche dei luoghi, a cavallo tra le due pianure di Catania e Gela e costituenti un punto di passaggio e di collegamento tra il Mare Ionio ed il Mare Africano.

Territorio quindi adatto non solo all'agricoltura ed alla difesa, ma anche agli scambi ed ai commerci con altre popolazioni.

Altri centri del Calatino erano già prosperi in epoca romana (Vizzini e l'antica Menae, Palagonia e la terra dei «Palici», eccetera).

Nell'età di mezzo la città di Caltagirone, il cui nome è sicuramente di derivazione araba, assunse un rilevante ruolo storico sin dal secolo undicesimo, con il suo generoso contributo alla liberazione dai dominatori arabi. Subito dopo l'anno mille la città era stata liberata dal giogo musulmano ad opera di guerrieri liguri che vi si insediarono prima ancora delle imprese dei Normanni, ai quali si deve la completa sconfitta degli arabi nell'arco della seconda metà dello stesso secolo e la formazione del glorioso regno, poi ereditato dalla casa imperiale Sveva e che vide con l'Imperatore Federico II il massimo splendore.

In riconoscimento dei meriti dei caltagironesi nella partecipazione alle imprese guerriere normanne per la liberazione dai musulmani, tra le quali vanno ricordate le azioni belliche per l'espugnazione della rocca di Castel di Judica e del feudo di Fantanasimi, Caltagirone ebbe in concessione il 1° settembre 1143 da re Ruggiero I i feudi di Camopietro e di Fantanasimi, concessioni confermate da Guglielmo I detto il Malo nell'anno 1160.

Dalle vicende del Vespro, nelle quali ebbe un importante ruolo un grande personaggio della storia di Caltagirone, Gualtiero da Caltagirone, agli eventi fausti ed infausti dei secoli successivi, Caltagirone svolse sempre un ruolo di grande respiro tanto da partecipare persino con un proprio naviglio alla difesa del Regno e da meritare il titolo di «Urbs gratissima», del quale venne insignita dal re Ferdinando II nel corso del Parlamento generale tenutosi a Messina nel 1496.

Altre tappe gloriose: l'Università degli studi attiva in Caltagirone sin dal secolo sedicesimo (la data di nascita è del 1622 per editto di re Filippo IV e la relativa attività cesserà solo nel 1819).

Distrutta dal terremoto dell'11 gennaio 1693, la città di Caltagirone venne ricostruita dai suoi laboriosi cittadini ed il secolo diciottesimo vede infatti un rifiorire della città, che passa dagli 11.421 abitanti del 1642 ai 17.122

abitanti del 1748, malgrado i mille morti, vittime del terremoto.

Un ulteriore evento fausto è quello dell'istituzione della diocesi di Caltagirone, voluta da Papa Pio VII con bolla pontificia del 12 settembre 1816, che in maniera decisiva ha contribuito nei 180 anni successivi a legare la città di Caltagirone con gli altri comuni della diocesi, insieme ai quali forma l'area del «Calatino».

Intorno alla seconda decade del secolo scorso altri due eventi contribuirono a rinsaldare il vincolo della città con il suo *hinterland*: la Costituzione siciliana del 1812, che riuniva i comuni del Calatino nell'unico distretto (il ventesimo) avente capoluogo in Caltagirone e le riforme amministrative del Re delle Due Sicilie negli anni 1817 e 1818, che abolirono i tre valli (Val di Noto, Val di Mazara e Val Demone) e che crearono sette valli minori o province con a capo un intendente (Caltagirone con i comuni del Calatino fu sede di distretto con a capo un vice intendente).

Dopo l'unificazione italiana Caltagirone divenne capoluogo di circondario ed ebbe fino al 1928 la sede della sottoprefettura, mentre conserva ancora, in qualità di capoluogo di circondario, il Tribunale civile e penale. È altresì sede di collegio elettorale per il Senato della Repubblica.

Con l'avvento del fascismo Caltagirone non solo si vide anteposte Ragusa ed Enna, ma con l'istituzione delle due nuove province siciliane perse anche la sottoprefettura, analogamente ad altre città italiane (ad esempio Lecco) che torneranno ad assumere ruoli prestigiosi (capoluogo di circoscrizione provinciale) con

il prevedibile, prossimo varo da parte del Parlamento della proposta di legge (atto Camera n. 2093), istitutiva di nuove circoscrizioni di decentramento statale, dalla quale la nostra relazione ha preso l'avvio.

Considerazioni conclusive

Caltagirone per le prospettive e per quanto ha realizzato in questi ultimi decenni ha rinsaldato la sua vocazione, del resto riconosciuta nei fatti dai paesi dell'*hinterland*, a capoluogo di provincia: il Tribunale, il Consorzio di bonifica, l'ospedale, la Scuola superiore di servizio sociale, la sezione dell'INPS, la sottosezione dell'Archivio di Stato, la sede dell'Archivio notarile, il Comando dei Carabinieri, il Commissariato, la sezione della Polizia, gli uffici finanziari, la presenza di quasi tutti gli istituti scolastici superiori.

La previsione, nel decentramento degli studi universitari, di portarvi alcune facoltà, la presenza di un nucleo industriale, dell'Azienda di soggiorno e turismo, sono tutti elementi inconfutabili che le danno carte in regola per avere questo riconoscimento legislativo.

Non può essere sottaciuto che una città può essere creata provincia per le necessità più disparate ma esistono centri, come appunto Caltagirone, la cui storia, il cui assetto territoriale, la cui economia, qualunque ne sia la denominazione giuridica come enti territoriali, sono e sono stati da sempre provincia, per le peculiarità espresse nel passato, per la loro realtà presente e per le prospettive che sono in grado di offrire nel futuro.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituita la provincia di Caltagirone.
2. La circoscrizione territoriale della provincia di Caltagirone, con capoluogo in Caltagirone, comprende i seguenti comuni: Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini.

Art. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Regione siciliana.
2. Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali delle province dalle quali i suddetti comuni sono distaccati.

Art. 3.

1. Sino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funzionamento degli uffici della nuova Amministrazione, nonché la definizione di proposte programmatiche e gestionali per il territorio interessato, sono adottati da un commissario nominato dal competente organo della Regione siciliana.
2. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e permanente informazione al Ministero dell'interno ed alla Regione siciliana.

Art. 4.

1. Le province attuali garantiscono alla nuova, in proporzione al territorio ed alla

popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie.

2. Le Amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del personale, la separazione patrimoniale ed il ripiano delle attività e passività.

3. In caso di mancato accordo provvedono con uno o più decreti gli organi della Regione siciliana competenti ai sensi dello Statuto speciale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Art. 5.

1. All'onere di cui al presente provvedimento, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, utilizzando l'accantonamento «Oneri connessi con la costituzione di nuove province».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.